

**Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano**

Indice

Articolo 1 - DEFINIZIONI	1
Articolo 2 – OGGETTO	2
Articolo 3 – FUNZIONI E OBBLIGHI	2
Articolo 4 – ISCRIZIONE DELL'ORGANISMO, DEI GESTORI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	2
Articolo 5 – SEDE E DURATA	3
Articolo 6 – ORGANI	3
Articolo 7 - REFERENTE	3
Articolo 8 – L'UFFICIO AUSILIARI DEL REFERENTE (UAR)	4
Articolo 9 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	5
Articolo 10 – GESTORE DELLA CRISI	6
Articolo 11 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE	6
Articolo 12 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE	7
Articolo 13 – AUSILIARI DEL GESTORE	7
Articolo 14 – RINUNCIA ALL'INCARICO	7
Articolo 15 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA	7
Articolo 16 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	8
Articolo 17 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE	8
Articolo 18 – RESPONSABILITÀ	9

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Nel presente regolamento:

- l'espressione "legge n. 3/2012" indica la LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221.
- l'espressione "DM 202/2014" o anche solo "decreto", indica il DECRETO del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- l'espressione "ODCEC MI" indica l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano;
- l'espressione "Delibera" indica la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano istitutiva dell'Organismo di composizione della crisi da

- sovraindebitamento.
- l'espressione "O.C.C." indica l'Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221 e ulteriori eventuali modifiche;
 - l'espressione "Gestore della crisi" o anche solo "Gestore" indica il soggetto incaricato dall'O.C.C. per la gestione della crisi da sovraindebitamento e/o di liquidazione del patrimonio del debitore, quindi accoglie anche la figura del liquidatore.

Articolo 2 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221 e dal Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 (di seguito per brevità semplicemente legge n. 3/2012), gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 202 del 24 settembre 2014 emanato dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano e aderenti all'Organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 3 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014 e disposti da ogni eventuale modifica normativa.

Articolo 4 – ISCRIZIONE DELL'ORGANISMO, DEI GESTORI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, ovvero il Referente in qualità di suo delegato, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne segue i successivi adempimenti previsti dalla normativa.

L'iscrizione e la nomina in qualità di gestore della crisi è riservata, ai sensi del presente regolamento, esclusivamente agli iscritti negli albi dell'ODCEC di Milano in regola con gli obblighi formativi (FPC) e in possesso dei requisiti indicati dal cui all'art. 4, commi 5, 6 e 8 del decreto n. 202/2014 e sue

eventuali modifiche ed integrazioni. Tali requisiti debbono permanere per l'intera durata dell'incarico.

Il Consiglio dell'ODCEC di Milano, nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 202/2014 e di altre fonti normative applicabili, individua gli ulteriori eventuali requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di Gestore presso l'OCC.

Articolo 5 – SEDE E DURATA

L'Organismo ha la propria sede presso la sede istituzionale dell'Ordine. Al fine di meglio gestire le procedure che gli sono affidate, l'Organismo può avvalersi di ogni ulteriore sede o locale che siano, a qualsiasi titolo, nella disponibilità dell'Ordine.

Una volta istituito, l'Organismo ha durata sino a diversa delibera Consigliare dell'ODCEC di Milano, ovvero modifica normativa o esclusione dall'elenco istituito presso il Ministero della Giustizia.

Deve essere garantita, salvo diversa espressa previsione normativa, la prosecuzione e il completamento delle procedure in corso.

Articolo 6 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Referente;
- b) l'Ufficio Ausiliari del Referente (UAR);
- c) la Segreteria amministrativa.

Il Referente e la Segreteria amministrativa sono i depositari delle domande pervenute all'Organismo e della documentazione allegata a corredo.

Articolo 7 - REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, ha la rappresentanza legale dell'Organismo, dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

La cessazione del Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Referente designato dal Consiglio.

Il Referente può essere revocato dal Consiglio dell'Ordine per gravi motivi per i quali si rimanda all'Allegato "A", allegato che individua le cause di revoca per il gestore e che, per analogia, trovano applicazione anche verso il Referente.

Il Referente:

- cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo e dà impulso, con proprie linee guida, all'attività dell'Ufficio Ausiliari del Referente;

- esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua, su istanza dell'UAR, una valutazione delle pratiche che presentino un elevato grado di complessità, demandando all'UAR il primo incontro con il debitore che avviene sotto il coordinamento della Segreteria amministrativa;
- adotta il Regolamento per la nomina del gestore della crisi principalmente nel rispetto del principio di rotazione, prevedendo altresì soluzioni differenti tenendo conto della tipologia e complessità della procedura e dell'esigenza di offrire un servizio di eccellenza all'utenza;
- nomina il gestore della crisi o provvede per la sua eventuale sostituzione e tiene annotazione di fatti di particolare rilievo in capo ai singoli gestori (rinuncia a incarichi, provvedimenti di sospensione o revoca ecc.);
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- è responsabile del rendiconto delle entrate e uscite dall'Organismo e delibera l'ammontare delle spese di avvio necessarie al deposito delle domande.

Il Referente comunica immediatamente al responsabile della tenuta del Registro di cui al D.M. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 co. 5 del D.M. n. 202/2014. Il Referente è altresì responsabile per gli obblighi comunicativi di cui all'art. 13 del decreto.

Il Consiglio dell'Ordine è tenuto a stipulare polizza assicurativa, con massimale non inferiore a un milione di euro, per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di composizione della crisi da parte dell'Organismo.

Fermo restando il rispetto dell'art. 15, comma 4 della Legge n. 3/2012, gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 2.000,00 (duemila) deliberati dal Referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente stesso.

L'attività prestata dal Referente e dai membri dell'UAR potrà essere oggetto di compenso deliberato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano salvo diversa pattuizione (ad esempio mediante "disciplinare per il conferimento di incarico professionale")

Articolo 8 – L'UFFICIO AUSILIARI DEL REFERENTE (UAR)

L'ufficio degli Ausiliari del Referente è composto da esperti in procedure di crisi da sovraindebitamento, iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. I membri dell'Ufficio, stante il delicato compito agli stessi affidato, dovranno dimostrare una

comprovata ed elevata esperienza nella regolazione della crisi da sovraindebitamento e, naturalmente, essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 8 del decreto.

L'ufficio è composto da un numero di professionisti che potrà variare in base alle effettive esigenze dell'utenza. La nomina dei membri dell'Ufficio e il relativo compenso è deliberato dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Consigliere Delegato. Gli ausiliari restano in carica per 4 anni salvo revoca o dimissioni e potranno essere sempre rinominati. Quelli di prima nomina restano in carica sino al 31.12.2022. All'UAR è demandato il primo incontro con il debitore su appuntamento richiesto da quest'ultimo alla Segreteria.

L'attività dell'UAR ha scopo illustrativo e di indirizzo (l'obiettivo principale sarà l'accertamento in merito all'oggettiva possibilità di accedere a una delle procedure) senza oneri a carico dell'istante. Essa costituisce un servizio di primo orientamento e non ha funzione vincolante sulle delibere del Referente, cui è attribuita in via esclusiva la responsabilità del corretto avvio e svolgimento delle procedure.

Il primo appuntamento è il luogo privilegiato d'incontro tra il debitore e i suoi consulenti con gli esperti in procedure da sovraindebitamento dell'OCC. Nel corso dell'incontro sono verificati, *prima facie*, la proponibilità e l'ammissibilità della domanda ed illustrati i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità e le possibili alternative all'instauranda Procedura.

Alla fine dell'incontro viene redatto un sintetico verbale in duplice copia, firmato dall'UAR e dall'istante. Una copia è conservata presso l'ufficio OCC dell'ODCEC di Milano. Il primo incontro con l'Ufficio è prodromico alla presentazione della domanda all'OCC volta alla nomina del Gestore.

Articolo 9 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La Segreteria amministrativa è composta da un Segretario e da numero di persone con compiti operativi scelti dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, tra il personale dipendente dall'Ordine, determinato di volta in volta in base alle esigenze manifestate dal referente.

La Segreteria ha sede presso l'Organismo.

Essa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La Segreteria ha la responsabilità e l'onere di tenere un registro, anche informatico, ove annota, con l'evolversi della procedura, ogni procedimento di sovraindebitamento presentato, riportando le informazioni relative al numero d'Ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La Segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo PEC. Pertanto la Segreteria curerà l'apposito registro istituito.

La Segreteria:

- a) fissa nel più breve tempo possibile, di concerto con l'UAR, il primo appuntamento con il debitore;
- b) verifica l'effettivo svolgimento del primo incontro con UAR ed il pagamento a cura del debitore che ne abbia fatto richiesta dell'importo di € 300.00=. Il predetto importo verrà

corrisposto quali spese di segreteria e, nel caso di prosecuzione della procedura verrà successivamente dedotto dagli onorari destinati all'OCC dell'ODCEC di Milano. In ogni caso tale importo non sarà ripetibile assumendo valore di partecipazione alle spese amministrative di formazione del primo fascicolo;

- c) mantiene costantemente i rapporti con l'UAR;
- d) verifica, di concerto con l'Ufficio di consulenza, la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi e l'analisi e archiviazione della documentazione consegnata dal debitore;
- e) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione e conseguente avvio della procedura;

Articolo 10 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Le funzioni spettanti al gestore della crisi possono essere svolte da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza e/o delicatezza della situazione di crisi del debitore, come in precedenza indicato all'articolo 7.

Prima di dare inizio alla gestione dell'affare, il gestore designato sottoscrive la dichiarazione di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) del decreto. La dichiarazione sottoscritta viene poi raccolta dal Referente.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012.

Articolo 11 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo PEC l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 12 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 13 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è personalmente responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c. Il gestore può avvalersi dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 14 – RINUNCIA ALL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi per tali intendendosi quei fatti e/o atti sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili, che rendano oggettivamente impossibile la prosecuzione dell'incarico.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite PEC che annota l'evento nel fascicolo interno dell'Organismo relativo al Gestore.

In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 15 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come pure non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 16 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012.

I gestori della crisi, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge n. 3/2012, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Ue n. 2019/479 e dalla relativa normativa nazionale di recepimento.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Articolo 17 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

L'attività prestata dal Referente e dai membri dell'UAR potrà essere oggetto di compenso deliberato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ed a suo carico, salva diversa pattuizione (ad esempio mediante "disciplinare per il conferimento di incarico professionale") attingendo in via privilegiata dalla percentuale di ritenzione prevista del corrispettivo richiesto ai soggetti in favore dei quali il servizio è erogato.

I compensi comprendono quelli per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

Per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

In ogni caso è previsto il versamento di un contributo di avvio della procedura pari a 300,00 (trecento/00), anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio da versarsi, come indicato, prima del deposito della domanda. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegata, insieme alla documentazione relativa, al deposito della domanda.

I versamenti degli acconti e del saldo non potranno avere scadenze peggiorative, per l'OCC, rispetto a quanto previsto dal citato tariffario ed il preventivo una volta accettato avrà valore unitario, fatti salvi casi speciali che saranno valutati e, nel caso, approvati dal Consigliere Delegato di concerto con il Referente.

Il preventivo viene elaborato sulla base delle informazioni ricevute dalla parte ricorrente e, pertanto, ove in corso di procedura l'OCC accerti una consistenza maggiore di attività/passività, in misura superiore al 10% del totale dichiarato in fase precontrattuale, l'OCC emetterà una nota d'integrazione del compenso a titolo di conguaglio, al fine di evitare comportamenti opportunistici e potenzialmente censurabili, anche con riferimento al requisito di meritevolezza.

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall' omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione, ovvero entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della legge n. 3/2012.

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 12.5% sull'importo del compenso.

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- 70% in favore del Gestore della crisi;
- il restante 30% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione dedotto l'importo corrisposto dal debitore, quali spese di segreteria, e riferito alla prima consulenza offerta dall'Ufficio all'uopo preposto.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi o utilità di qualunque natura e di qualunque importo dal soggetto debitore o da persone a lui legate.

Articolo 18 – RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.

Il gestore deve essere munito di idonea polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità professionale a copertura di tutte le responsabilità derivanti dallo svolgimento dell'attività di gestore.

Articolo 19 – DOTAZIONE OPERATIVA

Il Consiglio dell'Ordine mette a disposizione esclusiva dell'Organismo le dotazioni operative necessarie per assicurare l'operatività dell'Organismo ed il rispetto delle esigenze di riservatezza della documentazione acquisita.

La gestione della dotazione patrimoniale spetta in via esclusiva al Referente.

ALLEGATO "A"

Regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi dell'organismo di Composizione della Crisi e degli Ausiliari del Referente.

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli, ovvero chiedere assistenza, per il tramite del referente, a un gestore più esperto, pertanto l'incarico sarà portato avanti insieme dai due gestori, dando la possibilità al meno esperto gestore di migliorare le proprie competenze. Nel caso di doppia nomina il totale del compenso per i gestori sarà suddiviso nella misura del 10% al gestore nominato per primo (e che correttamente ha dichiarato la propria difficoltà nell'affrontare l'incarico) e il restante 90% al secondo gestore nominato quale "esperto".

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi. Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti viene sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.